# PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

### **Premessa**

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Più Medical S.p.A. (la "**Società**") direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito all'ammissione a negoziazione delle azioni e degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Euronext Growth Milan**").

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("Regolamento Euronext Growth Milan"), la Procedura è stata predisposta sulla base dell'articolo 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Operazioni Parti Correlate").

La Procedura tiene conto, oltre che dei principi del Regolamento Operazioni Parti Correlate, delle indicazioni e degli orientamenti di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (gli "**Orientamenti**") ed è stata predisposta sulla base delle Disposizioni (come *infra* definite).

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite); e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all'articolo 3), tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 28 ottobre 2025 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e degli strumenti finanziari della Società sull'Euronext Growth Milan.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento Operazioni Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan), agli Orientamenti, alle Disposizioni e alle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Operazioni Parti Correlate – in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" e "Parti Correlate" – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di consequenza.

Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione. Resta comunque inteso che è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento Operazioni Parti Correlate, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società <u>www.piumedical.com</u>, nella sezione "*Corporate Governance* – Documenti".



### **DISPOSIZIONI GENERALI**

### 1 Definizioni

- 1.1 Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.
  - "Amministratori Indipendenti" indica gli amministratori riconosciuti dalla Società quali "indipendenti" ai sensi della sezione "Definizioni", paragrafo 1, lett. h) delle Disposizioni.
  - "Amministratori Non Correlati" indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.
  - "Collegio Sindacale" indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
  - "Comitato Parti Correlate" indica il comitato istituito ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera a) del Regolamento Operazioni Parti Correlate, composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi e Non Correlati, in maggioranza da Amministratori Indipendenti, nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione, per le finalità di cui alla Procedura. Qualora non vi siano almeno 2 Amministratori Indipendenti e Non Correlati, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.
  - "Condizioni Equivalenti" indica le "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" come definite nel Regolamento Operazioni Parti Correlate di volta in volta vigente<sup>1</sup>.
  - "Consiglio di Amministrazione" indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
  - "Dirigenti con Responsabilità Strategiche" indica i "dirigenti con responsabilità strategiche" come definiti nel Regolamento Operazioni Parti Correlate di volta in volta vigente<sup>2</sup>.
  - "Disposizioni" indica le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A., applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.
  - "Documento Informativo" documento predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 5 del Regolamento Operazioni Parti Correlate e redatto in conformità all'allegato 4 delle Regolamento Operazioni Parti Correlate.
  - "Interessi Significativi" indica gli interessi ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da CONSOB negli Orientamenti (e nelle successive comunicazioni della CONSOB), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il Regolamento 17221/2010 definisce i "Dirigenti con Responsabilità Strategiche" come quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.



Il Regolamento 17221/2010 definisce le "Condizioni Equivalenti" come condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.



correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detenga nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 11 della presente Procedura.

"MAR" indica il Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

"Operazioni con Parti Correlate" indica le operazioni con parti correlate disciplinate dal Regolamento Operazioni Parti Correlate di volta in volta vigente<sup>3</sup>; restano escluse dalla definizione di Operazione con Parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le scissioni in senso stretto con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione o gratuiti).

"Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate" indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate dalla Società stessa, con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società.

"Operazioni di Importo Esiguo" indica le Operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di un disegno unitario il cui controvalore sia, per singola operazione o cumulato (nel corso del medesimo esercizio), inferiore a Euro 25.000,00 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica; Euro 50.000,00 per operazione con singola controparte, qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica.

"Operazioni di Maggiore Rilevanza" indica le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni di volta in volta vigenti.

"Operazioni di Minore Rilevanza" tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

"Operazioni Ordinarie" indica le "operazioni ordinarie" come definite nel Regolamento Operazioni Parti Correlate di volta in volta vigente<sup>4</sup>.

"**Organo Delegato**" indica l'Amministratore Delegato o altro amministratore al quale sono conferite le deleghe per la gestione della seguente Procedura.

"Parti Correlate" indica le "parti correlate" come definite nel Regolamento Operazioni Parti Correlate di volta in volta vigente.

"Presidi Equivalenti" indica i presidi indicati nell'articolo 6 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

<sup>4</sup> Il Regolamento 17221/2010 definisce le "Operazioni Ordinarie" come le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della società.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il Regolamento 17221/2010 definisce "Operazione con Parti Correlate" qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.



"Soci Non Correlati" indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

"Società Controllata" indica la "società controllata" come definita nelle Disposizioni di volta in volta vigenti5.

"Società Collegata" indica la "società collegata" come definita nelle Disposizioni di volta in volta vigenti<sup>6</sup>.

"Stretti Familiari" indica gli "stretti familiari" come definiti nel Regolamento Operazioni Parti Correlate di volta in volta vigente<sup>7</sup>.

### 2 Registro delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate

- 2.1 La Società istituisce un apposito registro, anche su base informatica, nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura. L'Organo Delegato cura la predisposizione e l'aggiornamento, almeno semestrale, del registro delle Parti Correlate, fermo restando l'obbligo delle Parti Correlate di comunicare in modo tempestivo alla Società eventuali aggiornamenti. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto registro è messo a disposizione dell'Organo Delegato e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle eventuali Società Controllate.
- 2.2 L'Organo Delegato provvede a: (i) identificare le Parti Correlate della Società; e (ii) comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo, nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione dei dati circa gli Stretti Familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
- 2.3 Ciascuna Parte Correlata diretta della Società (come ad esempio amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società) è tenuta a fornire preventiva comunicazione all'Organo Delegato nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue eventuali Società Controllate.
- **2.4** Nello svolgimento di quanto previsto dalla Procedura, l'Organo Delegato potrà avvalersi di apposita funzione aziendale.

### 3 Esclusioni

- 3.1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento Operazioni Parti Correlate e alle Disposizioni, la presente Procedura non si applica:
  - (a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) (ex articolo 2389, primo comma, del

Il Regolamento 17221/2010 definisce "Stretti familiari" quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, una persona nei loro rapporti con la Società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente; (b) i figli del coniuge o del convivente; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le Disposizioni definiscono "Società Controllata" l'entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un'altra entità. Per la definizione delle nozioni di "controllo" e "controllo congiunto" si rinvia alle Disposizioni.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Le Disposizioni definiscono "Società Collegata" l'entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.



Codice Civile) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ex articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;

- (b) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (c) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive purché sia rispettato volontariamente il regime informativo di cui all'articolo 114-bis del TUF;
- (d) fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10 della presente Procedura, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato Parti Correlate; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (e) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui alla presente lettera siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui all'articolo 2, commi da 1 a 6 delle Disposizioni e fermo quanto disposto dall'articolo 17 del MAR, la Società indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera, fornendo oggettivi elementi di riscontro al Comitato Parti Correlate o, se del caso, ai Presidi Equivalenti, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente.
- (f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della presente Procedura, e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le operazioni escluse ai sensi del presente paragrafo, se consentito dallo statuto, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga al successivo articolo 4, a condizione che:
  - (i) l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
  - (ii) ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
  - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - (iv) la relazione e le valutazioni sub (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società con le modalità indicate dall'articolo 17 del Regolamento Euronext Growth Milan;
  - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati,





siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'articolo 17 del Regolamento Euronext Growth Milan;

- (g) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex articolo 2402 del Codice Civile);
- (h) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre parti correlate della Società;
- (i) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- (j) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; e c) alle riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
- 3.2 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dal Regolamento Operazioni Parti Correlate e dal Regolamento Euronext Growth Milan, ove applicabile, nonché dal MAR, ove applicabile.
- 3.3 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'articolo 12 della presente Procedura.
- 3.4 Laddove non diversamente stabilito, in relazione alle ipotesi di esclusione di cui al presente articolo 3, la Società fornisce al Comitato Parti Correlate o, se del caso, ai Presidi Equivalenti, un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esenzione con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

## **ASPETTI PROCEDURALI**

## 4 Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Euronext Growth Milan e dell'articolo 10 del Regolamento Operazioni Parti Correlate, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo 4 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza.
- 4.2 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Assemblea, se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettano alla competenza assembleare. Resta riservata in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione ogni deliberazione in merito alle Operazioni di Maggior Rilevanza, salvo quanto disposto dall'articolo 3 della presente Procedura.





- **4.3** Prima di effettuare qualsiasi operazione, o di modificare le condizioni di un'operazione già approvata, l'Organo Delegato verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia con Parte Correlata, l'Organo Delegato verifica:
  - (a) se l'operazione rientra nei casi di esclusione di cui al precedente articolo 3; e
  - (b) se l'operazione sia in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo articolo 6.
- **4.4** Qualora l'operazione non rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato sottopone tempestivamente l'operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate, fornendo ad esso le informazioni in suo possesso.
- 4.5 In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'operazione ad una delle ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato sottoporrà la decisione sul punto al Comitato Parti Correlate, fornendo ad esso le informazioni in suo possesso. Il Comitato Parti Correlate si costituirà e deciderà circa la propria competenza e, nel caso di accertamento della stessa, procederà alla valutazione dell'Operazione con Parti Correlate.
- 4.6 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare il parere motivato di cui al successivo paragrafo, l'Organo Delegato fornirà con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'operazione nonché gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le Società Controllate. Qualora si ritenga che le condizioni dell'operazione rispecchino le Condizioni Equivalenti, l'Organo Delegato dovrà fornire oggettivi elementi di riscontro al riguardo.
- 4.7 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate.
- **4.8** Il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per l'esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate il relativo parere motivato in materia, fornendo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare.
- L'Organo Delegato assicura che i componenti del Comitato Parti Correlate ricevano, tempestivamente ed in ogni caso con congruo anticipo prima della approvazione dell'Operazione con Parti Correlate, e in tempo utile per consentire il rispetto di quanto previsto dal presente articolo, terzo paragrafo, via e-mail o mediante altri mezzi elettronici, complete e adeguate informazioni in merito alle Operazioni con Parti Correlate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione con Parti Correlate siano Condizioni Equivalenti, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Qualora l'operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente o l'Organo Delegato assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o mediante altri mezzi elettronici, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della Operazione proposta e comunque almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'operazione siano Condizioni Equivalenti, ad elementi oggettivi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:





- l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
- l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'operazione.
- 4.10 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- **4.11** La medesima procedura di cui al presente articolo trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
- 4.12 Qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.
- 4.13 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto dal presente articolo dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.
- **4.14** Successivamente all'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente:
  - qualora la medesima sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 del MAR, la Società diffonde un comunicato stampa contenente altresì le informazioni indicate al successivo articolo 9; e
  - (ii) qualora la medesima sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società mette a disposizione del pubblico un Documento Informativo, redatto nei termini e ai sensi di cui al successivo articolo 11.

## 5 Comitato Operazioni Parti Correlate

5.1 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione inviato ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nella richiesta può essere indicato un termine entro il quale il Comitato Parti Correlate deve rilasciare il proprio parere sull'Operazione con Parti Correlate esaminata. Il Comitato Parti Correlate individua altresì quale dei suoi componenti è chiamato a svolgere le funzioni di Presidente, anche per singole riunioni.





- Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando il limite di spesa pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'Operazione con Parti Correlate. L'affidamento dell'incarico ad uno o più esperti indipendenti, volto ad acquisire, ad esempio, apposite perizie e/o fairness opinion e/o pareri legali, ha la finalità di assicurare che l'Operazione con Parti Correlate sottoposta al Comitato Parti Correlate sia pattuita a condizioni che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.
- 5.3 I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 6 della presente Procedura.
- 5.4 In caso di composizione collegiale del Comitato Parti Correlate le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza. Le riunioni non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione, fermo restando che le riunioni del Comitato Parti Correlate dovranno essere oggetto di verbalizzazione. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Parti Correlate è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Alle riunioni del Comitato Parti Correlate può prendere parte anche il Presidente del Collegio Sindacale.

### 6 Presidi Equivalenti

- Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate, il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente presente. Nel caso in cui tale presidio non trovi applicazione, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale ovvero da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 6.2 In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 6 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato Parti Correlate.

## 7 Delibere quadro

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere ricorrente, può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando (i) il numero massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento; (ii) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle operazioni oggetto della delibera quadro; (iii) la motivazione delle condizioni previste; e (iv) l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione della Società una completa informativa sull'attuazione delle delibere quadro su base almeno trimestrale.
- **7.3** Le delibere-quadro indicano, inoltre, il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.





- 7.4 L'approvazione di tali delibere quadro avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui all'articolo 4 che precede. Al contrario, alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui all'articolo 4 che precede.
- 7.5 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di questa Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 11 della presente Procedura. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 11 della presente Procedura non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo paragrafo 11.2 della presente Procedura.
- **7.6** L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.
- 7.7 In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:
  - la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
  - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
  - le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale,
    economico e finanziario;
  - le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

# 8 Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza

- **8.1** Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 che precede.
- 8.2 Nell'ipotesi di cui al paragrafo che precede, l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Euronext Growth Milan.
- **8.3** Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- **8.4** Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Euronext Growth Milan.





### OBBLIGHI INFORMATIVI

## 9 Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

- **9.1** Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* previsti dal MAR e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "*Procedura relativa alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate*" della Società, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale procedura, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere:
  - la descrizione dell'operazione;
  - l'indicazione della controparte dell'Operazione con Parti Correlate ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
  - la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
  - l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
  - l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e se la stessa rientri tra le operazioni escluse di cui all'articolo 3 della presente Procedura;
  - l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

### 10 Obblighi informativi periodici

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione con il supporto dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o delle competenti funzioni aziendali delle Società Controllate, riporta al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.
- **10.2** Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
  - la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
  - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna
    Operazione;
  - le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
- **10.3** Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:
  - le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
  - le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
  - qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.





- **10.4** Tali disposizioni si applicano anche alle informazioni relative alle operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate.
- 10.5 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 10.6 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito *internet* della Società.

## 11 Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- **11.1** Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata o da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone il Documento Informativo.
- 11.2 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni. Ai fini di tale previsione rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate mentre non devono essere considerate le Operazioni escluse dall'articolo 3 che precede.
- 11.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, entro i 7 (sette) giorni successivi all'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 11.4 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati, nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.
- 11.5 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi all'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Euronext Growth Milan una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche, in ogni caso, in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e comunque entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea.





Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi all'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o alla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi al momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

### ALTRE DISPOSIZIONI

# 12 Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate

- **12.1** Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Procedura trovano altresì applicazione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate.
- **12.2** Successivamente all'autorizzazione o esame del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della Società Controllata.
- **12.3** Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato della Società Controllata:
  - fornisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura;
  - predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- 12.4 Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente articolo 12, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dalla presente Procedura, dal Regolamento Operazioni Parti Correlate, dal MAR e dal Regolamento Euronext Growth Milan.

### 13 Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate

13.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Società Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del MAR, la Società provvede senza indugio a comunicare le informazioni privilegiate (come definite dall'articolo 7 del MAR) che riguardano la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni privilegiate.

## 14 Vigilanza sulla Procedura

14.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalle Disposizioni, dal Regolamento Operazioni Parti Correlate e dagli Orientamenti nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del Codice Civile.





# 15 Disposizioni finali

15.1 Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

